

CHI HA INVENTATO IL DOCUMENTO INFORMATICO?

Pavia, Collegio Ghislieri, 17 novembre 2011

Fabio Rota

L'efficacia probatoria del documento informatico: vecchie certezze e nuovi (dis)orientamenti

Desidero anzitutto ringraziare il Professor Oneda per avermi invitato a partecipare a questo convegno, insieme a tanti illustri studiosi ed esperti di informatica giuridica. Sono particolarmente grato ed onorato di questo invito proprio perché in realtà la mia materia non è l'informatica giuridica, bensì la vecchia, ed anzi, al confronto, direi quasi attempata procedura civile. Certo non posso dire di sentirmi qui oggi una sorta di infiltrato, dato che per sua natura l'informatica giuridica incrocia tante diverse discipline, ed è fin troppo banale constatare come proprio il tema del documento informatico costituisca il terreno privilegiato di incontro con la procedura civile. Ma il fatto è che, in generale, su questo argomento è ovviamente lo studioso del processo che ha ancora moltissimo da imparare, ed io - lo confesso - per primo. E grazie, poi, dell'invito, anche per un altro motivo: oggi mi trovo davvero - come si suole dire - a giocare in casa - non solo data la mia appartenenza all'università di Pavia, ma anche come *ex* alunno del Collegio che ci ospita. Sono quindi molto fiero del fatto che - grazie soprattutto a Romano Oneda - sia proprio il Ghislieri a rappresentare, non solo oggi, ma da lungo tempo, un importante punto di riferimento per la ricerca nel campo dell'informatica giuridica.

Dirò subito che il mio intento in questa sede non è certo quello di affrontare in modo organico il tema dell'efficacia probatoria del documento informatico - non ve ne è il tempo e nemmeno credo sarebbe utile. Mi soffermerò soltanto su alcuni dei principali nodi problematici che sono venuti alla luce su questo versante. Ma allo stesso tempo tenterò di calarmi in una prospettiva più generale, per cercare di vedere un po' cosa ha significato, nel complesso, la comparsa del documento informatico sul terreno della prova nel processo civile.

Per prima cosa, quindi, prendendo spunto dal titolo del mio intervento, vorrei chiarire quali sono le "vecchie certezze" che è dato incontrare quando si considera il documento informatico come prova in giudizio. Riferendomi alle "vecchie certezze" intendo alludere alla continuità, registrata sul piano del diritto positivo, per quanto concerne in generale la collocazione del documento informatico nel sistema delle prove. Possiamo cioè affermare che ci muoviamo in un campo di vecchie certezze, in ragione del fatto che la prospettiva seguita dal legislatore è stata chiaramente quella di ricomprendere - o si potrebbe ancor meglio dire: di riassorbire - la nuova

specie di documento nell'ambito delle tradizionali categorie della prova documentale, così come si trovano elencate nel sesto libro del codice civile del 1940. Non solo, naturalmente, abbiamo la scrittura privata informatica, ma altre figure consuete di documenti cartacei trovano un loro corrispondente in documenti elettronici e restano disciplinati da queste regole. Pensiamo alla versione elettronica della scrittura privata autenticata, contemplata dall'art. 25 CAD con l'espresso rinvio all'art. 2703; oppure all'atto pubblico informatico redatto dal notaio, che naturalmente è un atto pubblico in tutto e per tutto rientrante nella definizione recata dall'art. 2699 e dotato dell'efficacia di cui al successivo art. 2700. O ancora alla disciplina delle copie recata dal codice dell'amministrazione digitale, che pur nella sua variegata tipologia, ricalca sostanzialmente la disciplina prevista per le copie degli atti dagli artt. 2714 ss.

Ora, non credo valga la pena soffermarsi più di tanto sulle ragioni e i presupposti che hanno permesso di estendere la collaudata disciplina delle prove documentali ai documenti informatici. E' sufficiente ricordare che in massima parte si tratta di norme rivolte a disciplinare l'efficacia probatoria di una specifica categoria di documenti, che però riveste un'assoluta centralità sul piano giuridico, tanto che su di essa si è costruita in buona misura la stessa teoria del documento. Mi riferisco naturalmente ai cosiddetti documenti dichiarativi, ossia quelli che contengono una dichiarazione, o, per meglio dire, costituiscono essi stessi una dichiarazione in forma scritta. Per tale ragione, come ben sappiamo, tutta la disciplina della prova documentale è imperniata sull'accertamento della provenienza della dichiarazione e quindi dell'autore del documento. E' del tutto ovvio, a questo punto, constatare che l'operazione di ricondurre il documento informatico – e più precisamente il documento informatico dichiarativo – entro i tradizionali schemi della prova documentale è stata possibile – a partire dall'ormai lontano 1997 - grazie all'invenzione della firma digitale. Chiaramente, se non si fosse trovato un surrogato della tradizionale firma autografa, idoneo a fungere da prova dell'autenticità del documento informatico, quest'ultimo non avrebbe trovato alcun posto d'onore nella blasonata famiglia delle prove documentali. Il che avrebbe significato - cosa ancor più grave, se vogliamo - che sarebbero rimaste limitate le sue credenziali quale strumento per l'attività negoziale. Senza firma digitale, insomma, per citare una vecchia canzone, il posto a tavola aggiunto per il documento informatico rischiava di restare quello delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c.

Ebbene, di per sé, questa fedeltà alle regole che si applicano ai documenti cartacei, dovrebbe tra l'altro offrire un quadro rassicurante, per l'appunto nel senso della continuità del sistema collaudato, tale da favorire in tutti coloro che operano nel processo civile, avvocati e giudici, una maggiore confidenza nei confronti del nuovo mezzo di prova. Mi rendo conto però che questa sensazione di trovarsi a che fare con i vecchi ferri del mestiere può essere vera se si guarda alla

disciplina soltanto da un punto di vista statico. In realtà il senso di continuità viene poi contraddetto sul piano dinamico del funzionamento concreto del sistema. Chi deve fare i conti con la prova informatica per lo più si pone domande del tipo: cosa succede quando produco in giudizio un documento informatico sul quale è apposta una firma digitale? Se la controparte lo produce contro di me, che cosa devo fare? E cosa farà il giudice? Quando e come controllerà la firma digitale? Sarà ancora valida? E le regole tecniche?! E se la firma non è digitale o non c'è alcuna firma elettronica, va bene o stesso? Questo per dire – e credo sia un dato oggettivo - che nella concreta dinamica del processo, riguardo ai meccanismi e agli esiti che a seconda delle varie ipotesi debbono trovare applicazione quando si ha a che fare con un documento informatico, regna ancora una grande incertezza e confusione. Tuttora l'avvocato, per quanto magari iniziato ai misteri dell'informatica giuridica, probabilmente si sente più sicuro nel continuare ad avvalersi come prova del vecchio e caro documento cartaceo (o come ora più modernamente si deve dire, analogico).

Ciò del resto non sorprende se consideriamo l'incertezza e la confusione che hanno sin qui hanno dominato lo sviluppo della normativa in materia di documentazione elettronica, ed anche la perdurante assenza di una specifica disciplina nel codice di rito civile in tema di prove informatiche. In parte, però, responsabile di questa situazione è a mio avviso anche la circostanza che non si sia fatta ancora completamente chiarezza, da parte della stessa dottrina, circa l'effettiva portata dei metodi di imputazione della scrittura digitale.

In effetti, del primo grande e direi conclamato disorientamento è stata protagonista la firma digitale, in virtù, come sappiamo, della sua ontologica differenza che la separa dalla tradizionale firma chirografa. In buona sostanza, la questione che si è presentata è se la firma digitale sia suscettibile di disconoscimento in giudizio, in applicazione degli artt. 214 ss. c.p.c., costringendo così la parte che ha prodotto il documento informatico ed intenda avvalersene a sottoporlo al procedimento di verifica giudiziale. Sembra proprio di sì, posto che anche all'inizio, e cioè dal regolamento del 1997, l'efficacia probatoria del documento informatico sottoscritto con firma digitale è stata regolata attraverso l'esplicito rinvio all'art. 2702 c.c., così come ora prevede l'attuale art. 21, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (estendendo la regola a tutti i tipi di firma elettronica avanzata). Con ciò, a mio parere, si è inteso stabilire una perfetta equiparazione tra la scrittura privata tradizionale e quella elettronica, con la conseguenza che anche nel caso del documento informatico munito di firma digitale, l'effetto di prova legale previsto dall'art. 2702 si produce soltanto alle condizioni previste dalla stessa norma, ossia soltanto se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente riconosciuta, come nel caso di sottoscrizione autenticata o di mancato disconoscimento ai sensi dell'artt. 214 e 215 del c.p.c. Di qui si dovrebbe pertanto giungere pianamente alla conclusione che colui che appare essere

il sottoscrittore in base alla firma digitale è legittimato a disconoscerla; anzi è soggetto ad un vero e proprio onere del disconoscimento se vuole evitare che il documento assuma l'efficacia di piena prova fino a querela di falso circa la sua paternità.

Certamente, però, l'idea che il titolare della chiave privata, messo di fronte alla sua firma digitale, possa bellamente disconoscerla, non è facile da digerire, dal momento che sembra vanificare la stessa rivoluzionaria invenzione della firma digitale. E difatti una larga parte degli interpreti ha subito sostenuto addirittura l'impossibilità logica del disconoscimento, sostenendo che per le sue caratteristiche la firma digitale non potrebbe mai essere falsa, bensì solo valida o invalida. In pratica ciò significava dire che la scrittura privata informatica nasceva già autentica, e poteva essere impugnata solo con la querela di falso per dimostrare l'utilizzo abusivo del dispositivo di firma. Sappiamo che ora non è più così, perché l'art. 21 del CAD espressamente ammette che il titolare della chiave privata possa direttamente fornire, in via ordinaria, la prova dell'utilizzo abusivo senza dover ricorrere ad un apposito giudizio di falso. In tal modo, il problema dell'ammissibilità o meno di un formale disconoscimento appare molto ridimensionato, ma non si può dire che sia del tutto risolto.

Come ho detto, personalmente propendo per la tesi secondo cui gli artt. 214 ss. del codice di rito sono applicabili anche nel caso di firma digitale: in altri termini, il rinvio all'art. 2702 (che a un certo punto era scomparso, ma poi è ritornato) deve secondo me intendersi come un rinvio integrale a questa disposizione. A sostegno di quest'orientamento, alcuni anni fa sono stati avanzati argomenti a mio parere molto convincenti e decisivi soprattutto da parte di un autore, Francesco Ricci, nel suo libro intitolato "*Scritture private e firme elettroniche*", al quale naturalmente rimando. L'idea di base è che occorra ragionare, più che non sulla ontologica diversità strutturale della firma digitale in quanto strumento impersonale di imputazione del documento, sulla identità di funzione che accomuna la firma digitale alla tradizionale sottoscrizione chirografa, ponendo così in luce che esse condividono la medesima natura di prova per contrassegno della provenienza della scrittura. In quest'ottica, posto che per prova falsa si deve correttamente intendere quella prova che conduce ad un falso giudizio sulla realtà, anche la firma digitale ben può dirsi falsa, se porta ad un falso giudizio circa il fatto che un determinato soggetto abbia effettivamente firmato un determinato documento. In questo senso, dunque, una firma digitale apposta abusivamente è falsa. Impostata in base a questi presupposti una equiparazione tra firma autografa e firma digitale, la concreta dinamica che si innesca quando viene prodotto il documento potrebbe essere ricostruita nel modo seguente: 1) inizialmente, accertata la presenza di una firma digitale attraverso l'ispezione del documento con una procedura informatica *off line*, la parte contro la quale il documento è prodotto può limitarsi in prima battuta a disconoscere la firma entro i termini previsti dall'art. 215; 2)

successivamente, se la firma viene disconosciuta, potrà darsi corso alla verifica sulla falsariga dell'art. 216. In questa fase si dovrà anzitutto procedere alla vera e propria validazione informatica *on line* della firma. Ma a questo punto, accertata la sua validità, spetterà al titolare della chiave privata l'onere di provare l'utilizzo abusivo del dispositivo di firma. Quest'onere è naturalmente la conseguenza della presunzione legale relativa circa la riconducibilità al titolare dell'utilizzo del dispositivo di firma, che troviamo espressa nell'art. 21 del CAD, e precisamente nella seconda parte del comma 2.

Si tratta come noto di una previsione che ha dato luogo a molti dubbi e perplessità, dal momento che non è per nulla chiaro se e come questa presunzione di riconducibilità al titolare - che chiaramente si fonda sugli obblighi di utilizzo personale e di custodia del dispositivo di firma, e pertanto dovrebbe già valere quale presunzione semplice - debba coordinarsi con i meccanismi del disconoscimento e della successiva verifica. Secondo l'orientamento prevalente, per la scrittura elettronica si sarebbe determinato un regime più favorevole rispetto a quello che si applica alla tradizionale scrittura privata, dal momento che, in virtù di una vera e propria inversione dell'onere della prova, *“l'efficacia probatoria della scrittura informatica è rafforzata dalla maggiore difficoltà del disconoscimento della firma”*. Così, ad es., ha ritenuto il Consiglio di Stato nel suo parere sulle modifiche al CAD del 2006, denunciando che in questo modo risulta soltanto apparente quella parità di condizioni tra documento cartaceo e documento informatico che il legislatore dovrebbe perseguire – cito testualmente - per *“non stravolgere il delicato equilibrio del sistema delle prove documentali del processo civile, collaudato da secoli di cultura giuridica”*. Come vedete, un bell'esempio di accorato appello alle “vecchie certezze”! Forse queste non vengono incrinare se in linea di principio si ammette, come dicevo prima – ma si intende che nella pratica dovrebbe comunque trattarsi di un'eventualità remota - che la parte possa in prima battuta limitarsi a disconoscere la firma digitale, sorgendo l'onere di dimostrare che è stata apposta abusivamente soltanto in sede di verifica. Ad ogni modo, mi sembra evidente che in assenza di norme chiare al riguardo, la questione sia destinata a rimanere controversa.

Ora piuttosto, dopo aver accennato ai problemi che attengono all'utilizzo della firma digitale, occorre vedere brevemente quali sono gli orientamenti o i disorientamenti che sono emersi per quanto riguarda invece i documenti non sottoscritti con una firma elettronica cd. forte: qui siamo in un campo ove in effetti ancor più si allentano o vengono meno quelle certezze che dovrebbero apprestare le norme codicistiche, pensate sulla base della tradizionale sottoscrizione autografa.

Ovviamente, in quest'ambito ricadono da un lato i documenti che risultano del tutto privi di firma elettronica, dell'altro quelli che invece presentano una firma elettronica semplice.

Cominciando da questi ultimi, c'è intanto da dire che un primo problema deriva dal fatto che la firma elettronica semplice non è - o almeno non mi pare che sia - uno strumento finalizzato alla vera e propria sottoscrizione di un documento informatico. Di fatto, e anche secondo quello che risulta dalla sua definizione, la firma elettronica appare più che altro uno strumento volto alla "identificazione informatica" di un soggetto abilitato ad utilizzare un servizio telematico, a cui accede tramite l'inserimento delle proprie credenziali, *username* e *password*. Sul piano normativo, si potrebbe forse obiettare che la rubrica dell'art. 21 del CAD parla testualmente di "documento informatico sottoscritto con firma elettronica", ma a ben vedere qui il riferimento è alla firma elettronica come *genus*, perché l'articolo prende in considerazione anche i documenti sottoscritti con firme forti: invece, la disposizione del primo comma, che è quella che si riferisce alla firma elettronica semplice, ha cura di parlare non di documento sottoscritto, bensì semplicemente di documento "*cui è apposta una firma elettronica*".

Tale documento, sempre secondo questa disposizione, "*sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità*". Considerato che in questo caso può comunque trattarsi di documento idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 20 CAD, il problema - di non poco conto - che qui è sorto è che in tal modo si dovrebbe ritenere che il legislatore abbia creato una inedita fattispecie di scrittura privata. Posto infatti che in ogni caso si esclude che il documento provvisto di firma elettronica semplice possa assumere l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2702 c.c., la conseguenza è che ad esso non sono applicabili anche le norme processuali sul disconoscimento e la possibilità di verifica. Per la parte contro la quale il documento è stato prodotto, rimane naturalmente aperta la possibilità di contestarlo con ogni mezzo, e a mio parere il giudice, se ritiene che esso non possieda sufficienti requisiti di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità, potrà discrezionalmente anche dichiararlo non ammissibile, in modo da renderlo inutilizzabile come mezzo di prova.

Ma, sempre a proposito della firma elettronica semplice, la questione che ha più tenuto banco sul piano pratico è certamente quella relativa al valore probatorio della *e.mail*, con particolare riferimento al caso in cui essa sia fatta valere quale prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo. Come sappiamo, a favore di questa possibilità si è espresso un orientamento della giurisprudenza di merito: in passato alcuni tribunali hanno concesso il provvedimento di ingiunzione sulla scorta di una semplice *e.mail*, contenente un riconoscimento di debito. Senza dubbio si tratta di un problema delicato, soprattutto se si considera che v'è il rischio che un soggetto malintenzionato, con un minimo di *know how* informatico, possa facilmente procurarsi un falso riconoscimento di debito: utilizzando ad esempio un sistema di reindirizzamento anonimo di posta elettronica potrebbe fare in

modo che al proprio indirizzo risultino messaggi apparentemente provenienti dalla sua controparte. La dottrina prevalente ha criticato l'orientamento dei giudici di merito col porre soprattutto in evidenza che la firma elettronica usata per accedere all'ordinario servizio di posta elettronica non riveste il valore di sottoscrizione della singola *e.mail* inviata attraverso il servizio: e per le ragioni cui accennavo poco fa, tale conclusione mi sembra del tutto condivisibile. Ciò senza dubbio fa sì che la semplice *e.mail*, restando un documento non sottoscritto, non possa essere considerata alla stregua di quei documenti - indicati quali prove scritte idonee dall'art. 634 c.p.c. - che per loro natura debbono presentare una sottoscrizione: si pensi ad esempio alle promesse unilaterali per scrittura privata. In questo caso, il riferimento alla scrittura privata comporta che deve trattarsi di un documento sottoscritto. Ma in realtà la norma non esclude che possa essere considerata prova scritta idonea anche un documento privo di sottoscrizione: l'art. 634 annovera infatti tra le prove scritte anche i telegrammi, ed "*anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile*". Perciò, partendo dal presupposto che il messaggio di posta elettronica può essere assimilato al telegramma o al fax, a mio avviso resta aperta la possibilità che una *e.mail*, anche se non firmata, venga dal giudice ritenuta idonea a fondare la pronuncia del decreto ingiuntivo, sempre che, beninteso, lo stesso giudice ritenga che il documento realizzi la forma scritta. E' per l'appunto questo il requisito che dovrà essere verificato, e per il quale vale comunque – secondo quanto prevede l'art. 20, comma 1-*bis* CAD – il principio della libera valutazione da parte del giudice. Come molti hanno rilevato, vi è qui una libertà di valutazione decisamente un po' strana, se consideriamo che ha per oggetto non l'efficacia probatoria del documento, ma la sua forma scritta; nella sua valutazione, il giudice dovrà in ogni caso aver riguardo alle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento.

Prima di avviarmi a concludere, vorrei toccare molto brevemente un ultimo punto, che riguarda più in generale i documenti informatici sprovvisti di qualsiasi firma elettronica. Come sappiamo, già prima dell'entrata in vigore del CAD questa fattispecie veniva ricondotta alla disciplina relativa alle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., al quale veniva fatto espresso rinvio. Il CAD ha poi provveduto ad inserire direttamente in questa disposizione il riferimento alle riproduzioni informatiche, accanto a quelle fotografiche e cinematografiche. Peraltro, è opportuno ricordare che per i documenti che consistono in una riproduzione meccanica, dal momento che non rappresentano dichiarazioni ma direttamente fatti o cose, non si pone il problema della loro provenienza, e quindi già sul piano concettuale non rileva la presenza o meno di una sottoscrizione. In sostanza, il problema della loro efficacia probatoria è basato esclusivamente sulla conformità dei fatti rappresentati alla realtà, e la norma prevede che se detta conformità non è disconosciuta dalla parte

contro la quale è prodotta la riproduzione meccanica, questa faccia piena prova circa i fatti o le cose rappresentate.

Palesemente, però, questa disciplina non appare idonea a ricomprendere anche l'ipotesi del documento informatico "scritto" (o se vogliamo, più precisamente, composto di segni digitali che si traducono nella normale scrittura), e privo di una qualsivoglia firma elettronica. Del resto, è pacifico che, quando il legislatore inserì nel codice del 1940 l'art. 2712, si riferiva proprio all'eterogenea categoria dei documenti non scritti, e in primo luogo alla fotografia. Tuttavia, in realtà, il fatto che per molto tempo tutti i documenti informatici privi di firma elettronica, e quindi anche quelli scritti, siano stati trattati alla stregua di riproduzioni meccaniche, lo si deve a due fattori concomitanti. Da un lato, come risulta nella stessa Relazione al codice civile, l'art. 2712 è stato in effetti dettato con l'intento di apprestare una disciplina anche per le nuove forme di documentazione che in futuro si fossero rese disponibili grazie ai progressi della tecnologia. Dall'altro lato, e vengo al punto importante, mancava un'apposita norma applicabile al documento informatico scritto ma, come ho detto, privo di qualsivoglia firma elettronica.

Ebbene, a seguito delle più recenti modifiche apportate al codice dell'amministrazione digitale, a me pare proprio che ora questa norma ci sia: la fattispecie del documento informatico "scritto", ma non sottoscritto, va ora a mio avviso ricondotta alla previsione del nuovo comma 1-*bis* dell'art. 20, col risultato che esso, sul piano probatorio, è liberamente valutabile. Se è così, mi sembra una novità dell'ultima versione del CAD da accogliere senz'altro con favore. In tal modo si supera una difficoltà che era stata evidenziata da una parte della dottrina: e cioè che applicando l'art. 2712 veniva a configurarsi un'ipotesi di scrittura non sottoscritta idonea, in mancanza del disconoscimento di conformità, ad assumere l'efficacia di piena prova dei fatti rappresentati; in palese contrasto, quindi, con la disciplina del documento informatico provvisto di firma elettronica semplice, per la quale esso è sempre liberamente valutabile. E del resto è giusto trattare in modo diverso e separato due fattispecie ben distinte; in altre parole, non vanno confusi sul piano normativo, e anche su quello più squisitamente teorico, da una parte il documento informatico che riproduce suoni, immagini, o riprese audiovisive (e per il quale, come ho detto, non è rilevante la presenza di una firma elettronica); dall'altra parte il documento elettronico che corrisponde ad una scrittura non sottoscritta.

* * *

Per concludere, dopo aver considerato prima il documento informatico sottoscritto e poi quello non sottoscritto, credo si possa trarre una sorta di bilancio di quanto detto, sempre in chiave di raffronto fra il vecchio e il nuovo.

Abbiamo visto che, grazie alla firma digitale, il documento informatico non ha stravolto, ma anzi per certi aspetti ribadito, la vecchia disciplina della prova documentale contenuta nel codice civile. Occorre però riflettere sul fatto che in gran parte questa disciplina è costituita da regole di prova legale, di regole cioè che in ordine al problema fondamentale dell'autenticità del documento, predeterminano l'efficacia probatoria dei documenti dichiarativi, vincolando il giudice. Del resto, è proprio sotto questo profilo che può apprezzarsi la finalità di prevenzione delle liti che può svolgere la prova documentale, in quanto prova precostituita al giudizio: una finalità indissolubilmente legata alla garanzia di sicurezza dei rapporti giuridici che la forma scritta svolge sul piano sostanziale.

Ma dovrebbe anche essere emerso chiaramente che in assenza della firma digitale non ci si può giovare delle vecchie certezze basate sulla prova legale. Quand'è privo di una firma forte, il documento informatico torna ad essere ricondotto integralmente, sul piano probatorio, al principio generale del libero convincimento del giudice. Qui si coglie secondo me la vera novità che il documento informatico ha introdotto nel campo delle prove documentali: mi sembra cioè che in questo campo, l'avvento del documento informatico abbia significato in molti casi un ampliamento del raggio di azione della discrezionalità del giudice sia nel momento della valutazione della prova, sia in quello precedente relativo al giudizio sulla sua ammissibilità.

Certamente, di per sé, il fatto che in rapporto alla prova documentale il giudice possa avere ampi margini di discrezionalità non è un fenomeno nuovo: basta pensare allo spazio che questa discrezionalità trova in ordine a tutti quei documenti cartacei che sono ricompresi nella vasta ed eterogenea categoria delle prove documentali cc.dd. atipiche. Ma non si può trascurare che tale discrezionalità comporta un certo grado di incertezza e, specie quando si tratti di prova informatica, di maggior complessità. Da quest'ultimo punto di vista mi sembra ad esempio inevitabile che in molti casi il giudice, per tener conto delle caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità del documento, debba far ricorso ad un consulente tecnico.

Ad ogni modo, la prospettiva futura – anche in virtù della decisa accelerazione impressa negli ultimi tempi all'informatizzazione del processo - è sicuramente quella di un sempre maggiore utilizzo del documento informatico come mezzo prova, unitamente ad una sempre maggiore diffusione della firma digitale. Naturalmente l'auspicio è che non solo il legislatore, ma anche, a questo punto, la giurisprudenza, favoriscano al più presto un assestamento di tutta questa delicata materia, in modo che le certezze prevalgano sui disorientamenti.